



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Direttore

Al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale
per la Toscana
drto@postacert.istruzione.it

e, p. c. Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dell'Ufficio Legislativo
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema
Educativo di Istruzione e Formazione
SEDE

Oggetto: Situazione Educandato SS. Annunziata di Firenze

Si fa riferimento alla nota prot. n. 15204 del 4 settembre 2018 pervenuta dalla Direzione Generale per il personale scolastico con la quale si trasmettono alla scrivente le note del Direttore Regionale per la Toscana e del Dirigente dell'ambito territoriale di Firenze (rispettivamente prot. 14735 del 24 agosto 2018 e prot. n.4837 del 22 agosto 2018) in cui vengono rappresentate le criticità esistenti nell'Educandato SS. ANNUNZIATA di Firenze.

Nelle citate note si evidenzia la necessità di ricevere indicazioni normative ed eventuale intervento riguardo alla suddivisione dei poteri e delle funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Dirigente scolastico.

Pertanto si ritiene opportuno individuare il riparto di competenze tra i soggetti che rappresentano l'istituzione educativa anzidetta. A tale proposito si rappresenta che è stata acquisita la condivisione dell'Ufficio Legislativo del Miur sul quadro interpretativo di seguito esposto.

Il quadro normativo di riferimento ha come fondamento il Regio Decreto 23712 del 1929 nel quale si stabiliva la dipendenza degli Educandati dal Ministero della Pubblica Istruzione e, per Statuto, l'istituzione di un Consiglio di amministrazione. In particolare, in tempi più recenti, il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione", Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, all'art. 204 stabilisce in modo dettagliato e preciso le funzioni e le competenze del Consiglio di amministrazione e del Direttore Didattico. L'esame della normativa di riferimento conferma che l'art. 204 del TU istruzione non risulta abrogato né modificato dalle norme sopravvenute e conserva carattere di specificità.

Dall'esame di tale normativa, pertanto tuttora vigente, risulta evidente che l'attività di gestione degli Educandati è svolta dal Consiglio di Amministrazione con facoltà di delegare tali poteri al Presidente o ad altro suo componente, mentre la competenza del Dirigente Scolastico è residuale e riguarda esclusivamente l'aspetto didattico.

Infatti il legislatore, al comma 7) del sopracitato art. 204, oltre ad elencare le competenze del Consiglio di amministrazione, attribuisce allo stesso il compito di *"vigilare direttamente sulla Direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del Convitto e delle scuole"*. Inoltre al comma 8 viene espressamente previsto che negli Educandati femminili ai quali sono annesse scuole elementari, medie e Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, la Direttrice svolge le funzioni di direzione delle scuole ed Istituti annessi.

Infine il comma 2 dell'art. 204 del già citato Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recita **"Ai predetti Istituti (Educandati Femminili dello Stato ed Istituti Pubblici di Educazione Femminile) è attribuita personalità giuridica pubblica"**.

Il sopraggiunto decreto Legislativo n. 165 del 2001, all'art. 25, comma 1, dispone che *"la qualifica dirigenziale per i capi d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I Dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionali e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'Amministrazione scolastica regionale, presieduto da un Dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa"*.

Il Comma 7 dello stesso Decreto recita *"i Capi d'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i Rettori e i Vicerettori dei convitti Nazionali, le Diretrici e vice Diretrici degli Educandati, assumono la qualifica di Dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge n. 59/97, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile la titolarità della sede di servizio"*.

Le disposizioni di cui all'art. 25 del D.LGS n. 165/2001, pertanto, non si applicano agli educandati tra cui "SS. Annunziata " di Firenze in quanto gli stessi hanno ottenuto la personalità giuridica ai sensi dell'art. 204, comma 2 del D.Lgs n. 297/94 come sopra esplicitato.

Ai sensi del più volte citato art. 204, **la rappresentanza legale dell'Educandato, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione stanti le precise e puntuali competenze in materia di:**

- a) emanazione dello Statuto;**
- b) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;**
- c) amministrazione attiva;**
- d) legittimazione a promuovere o resistere in giudizio;**
- e) attribuzioni demandate dalle leggi, regolamenti e statuti elencati ai commi 6 e 7.**

A sostegno della **inapplicabilità dell'art. 25 del D.Lgs 165/2001, che riconosce al Dirigente l'autonomia scolastica**, si sottolinea che il comma 7 dell'art. 204 prevede che *"Il consiglio di amministrazione... vigila direttamente sulla Direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole..."*.

Tale quadro normativo è stato confermato anche dalla Corte dei Conti, con sentenza della I Sezione Centrale d'appello . 736 del 27/9/2013, passata in giudicato, che ha affermato che la fonte degli obblighi di servizio degli Istituti in argomento è individuata nell'art. 204 del D.Lgs 297/94; che i principi della predetta normativa non sono stati incisi dalla successiva normativa, in particolare dal T.U. di cui al D.Lgs n. 165/2001 e che il CdA continua ad essere un organo anche di amministrazione attiva con competenze ripartite con la Dirigente scolastica.

Si aggiunge che quanto previsto dalla fonte primaria è confortato dalla circostanza che l'attuale regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche, contenuto nel decreto interministeriale 44/2001, non si applica ai convitti e agli educandati che hanno mantenuto il loro regime speciale. Tale principio è reso ancora più esplicito nel nuovo regolamento di contabilità di prossima pubblicazione.

Alla luce di quanto sopra rappresentato la S.V. vorrà porre in essere ogni utile iniziativa volta a dirimere le controversie emerse all'interno dell'Educandato "SS. Annunziata" di Firenze al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività caratterizzate dalla lunga tradizione di prestigio e funzionalità proprie dell'Istituto stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
Documento firmato digitalmente